

# A Lecco ipotesi di truffa e usura

### Richiesta di rinvio a giudizio di cinque funzionari di Intesa, già assolta in sede civile anche in Corte d'appello

**Marcello Frisone**

Accusati di truffa e usura aggravata per aver venduto derivati a due società brianzole, cinque funzionari di Intesa Sanpaolo dovranno presentarsi a breve davanti al Giudice per l'udienza preliminare (Gap) del Tribunale di Lecco che dovrà decidere se processarli o meno. Questo l'esito della richiesta di rinvio a giudizio (coatta) depositata dal Pubblico ministero (Pm) di Lecco il 20 novembre scorso. Ma andiamo con ordine.

#### LA DENUNCIA PENALE

Nel 2009 due società immobiliari (assistite dall'avvocato Giuseppe Ciullo del Foro di Avellino) presentano querela contro Intesa Sanpaolo. Secondo il titolare Giovanni Bonanomi, imprenditore di Ronco Briantino (Mb), i funzionari bancari avrebbero convinto il legale rappresentante a stipulare alcuni contratti derivati presen-

tati come assicurazioni con funzione di copertura dall'eventuale rischio di rialzo del tasso d'interesse di due mutui. Queste operazioni non avrebbero avuto invece una funzione di copertura e avrebbero provocato un danno complessivo di 834.885 euro (484.617 euro per una società e 350.268 euro per l'altra). Di qui l'accusa di truffa.

#### L'USURA

Sia il consulente della difesa sia quello del Pm, inoltre, hanno evidenziato come i derivati fossero concatenati tra di loro in modo tale che la risoluzione di uno swap fosse collegata alla contestuale stipula di un nuovo contratto. In questo modo, la banca avrebbe svolto un'operazione di gestione in derivati piuttosto che singole operazioni indipendenti, dissimulando così un vero e proprio finanziamento a favore delle imprese. Questa gestione sarebbe stata finalizzata a fare in modo che le società continuassero a stipulare derivati pur avendo incamerato perdite rilevanti (in termini di mark to market) alla data di sottoscrizione del successivo contratto.

Per ciascun derivato la banca avrebbe dichiarato un valore di chiusura negativo, addebitandone il relativo importo alle aziende. Allo stesso tempo la banca, proponendo alle so-

cietà di coprire le perdite appena sostenute, avrebbe finanziato di fatto le clienti per lo stesso ammontare, attraverso la stipula di un nuovo derivato sbilanciato a favore della banca, che prevedesse un upfront sufficiente a compensare il valore negativo del contratto stesso. Ebbene, questa somma richiesta dalla banca avrebbe determinato la maturazione d'interessi usurari del 18,12% e del 16,49%, a fronte di un tasso soglia d'usura dell'8,4%.

#### LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

L'impianto accusatorio prospettato nella denuncia, benché osteggiato dal Pm (che ha chiesto per ben tre volte l'archiviazione), è stato condiviso dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) il quale, nel suo provvedimento d'imputazione coatta del 4 novembre scorso, ha affermato fosse necessario andare avanti con il processo sia per l'ipotesi della truffa (essendo i derivati privi della prospettata funzione

di copertura) sia per l'ipotesi dell'usura, non soltanto sui finanziamenti impliciti correlati alla ristrutturazione e rimodulazione dei derivati ma anche sui costi complessivi sopportati dalle società per restituire le somme ricevute a mutuo; costi comprensivi di quelli degli swap muniti di chiaro ed espresso collegamento negoziale con gli stessi mutui.

#### COSÌ INTESA SANPAOLO

«Sui cinque Irs stipulati con le società dal 2003 al 2010, confidiamo - fanno sapere dall'istituto - che anche nell'ambito di questo procedimento emerga il corretto operato della banca, così come è già successo nei primi due gradi del giudizio civile avviato dalle due società con riferimento ai medesimi fatti. A favore di Intesa Sanpaolo, infatti, si sono già espressi il Tribunale di Lecco e la Corte di Appello di Milano, che hanno tra l'altro ritenuto insostenibili e irrilevanti le tesi delle società volte a dimostrare che i derivati comportassero possibilità di guadagno solo a favore della banca. È stato pure riconosciuto che i clienti erano "operatori qualificati", in grado di ben comprendere funzione, meccanismo e rischio delle operazioni. Il giudizio è ora in corso presso la Corte di Cassazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Per i derivati impliciti va rispettata anche il Tu

### A Udine obbligo sui leasing indicati al rischio cambio

Dato che nel leasing implicito è contenuto un rischio di cambio, la banca deve non soltanto la disciplina dei tratti di finanziamento (co bancario, Tub) ma anche normativa sugli strumenti (Testo unico della finanza). Questo il principio ribadito dal Tribunale di Udine (giudice Venier) che con la sentenza del 20 luglio scorso (ma solo di recente) ha condannato la banca a risarcire 86 mila euro una società.

#### LA VICENDA

Nel 2002 una società stipula con una banca un leasing implicito sia al tasso d'interesse che al rapporto di cambio. Il contratto, per la costruzione di un edificio (contratti di cui si è scritto sulle pagine, si vedano «Plus» del 20 luglio 2014 e, soprattutto, il riferimento alle clausole fidejussorie in edicola il 16 marzo, 11).

#### FILO DIRETTO



Per saperne di più inviate il vostro contratto derivato in formato Pdf all'indirizzo email: plus@ilsolo24.com